



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto**

Deliberazione n. 72/2021

**STIMA CONSERVATIVA DELLE EMISSIONI 2020 PER L'IMPIANTO AUT. N. 1119
CHE NON HA EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI ANNUALI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 35 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.47 DEL 2020.**

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato» e in particolare l'articolo 42, comma 22, lett. c) in base al quale "Per il gestore dell'impianto di dimensioni ridotte [...] (permane l'obbligo di): c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno" e l'articolo 31 comma 1, lett. b) in base al quale "(il Comitato esclude a richiesta del gestore interessato previa verifica delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'articolo 27 e previa applicazione di misure nazionali equivalenti di riduzione delle emissioni a condizione che) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il Comitato può autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l'anno" e lettera c) in base al quale "(il Comitato) conferma che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS";

VISTO il decreto legislativo decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 citato ed in particolare l'articolo 35 comma 4, recante "in caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito

negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d’ora in avanti “Regolamento 601/2012” ed in particolare l’Art. 70 “Determinazione delle emissioni da parte dell’autorità competente”; paragrafo 1, lettera a);

VISTA la Delibera n 22/2014 “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del Regolamento 601/2012”;

VISTA la “Nota metodologica alla Delibera recante la stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del Regolamento UE 601/2012”, allegata alla Deliberazione n. 22/2014 di cui costituisce parte integrante;

VISTA la Delibera n. 61/2017 “Stima prudenziale delle emissioni per l’anno 2016 per gli impianti che non hanno comunicato le emissioni annuali”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 35 comma 4 a fronte di mancata comunicazione delle emissioni, il Comitato procede, previo sollecito al gestore interessato, a stimare conservativamente le emissioni dell’impianto;

CONSIDERANDO il documento di indirizzo della Commissione europea denominato “Guidance Document making conservative estimates for emissions in accordance with Article 70” del 16/12/2013 e il documento di lavoro della task force “Monitoring” del Compliance Forum “Working Paper on datagaps and non-conformities” del 17/09/2013, entrambi contenenti le modalità per effettuare le stime conservative;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 256 del 5 ottobre 2016 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

CONSIDERATO che alla data del 24 giugno 2021 il gestore dell’impianto riportato in allegato 1 non ha comunicato le emissioni 2020 al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto e che allo stesso sono stati notificati solleciti ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo 47/2020;

CONSIDERATA l’istruttoria della Segreteria Tecnica per gli impianti con n. aut 1119 che non ha inviato entro il 24/06/2021 la Comunicazione delle emissioni;

Il Consiglio direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 25 giugno 2021

DELIBERA

Art. 1


(Stime conservativa delle emissioni 2020)

1. È riportata, in Allegato 1 la stima conservativa delle emissioni per l'impianto che non ha comunicato le emissioni relative all'anno 2020.
2. Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 comma 22 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

**Art. 2
(Pubblicazione)**

1. La presente delibera è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e sul portale ETS.

IL PRESIDENTE
Alessandro Caretoni



ALLEGATO 1 -

STIMA CONSERVATIVA DELLE EMISSIONI DELL'IMPIANTO CHE NON HA COMUNICATO LE EMISSIONI 2020

N. AUT.	GESTORE	DENOMINAZIONE IMPIANTO	STIMA EMISSIONI 2020 (tCO ₂ EQ.)
1119	A.C.P. SPA	A.C.P. SPA	20.271